

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 7-2044

**Turismo Torino e Provincia Scrl. D.G.R. n. 3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025. Sottoscrizione aumento di capitale sociale con esercizio del diritto di opzione. Art. 19 comma 2 L.R. 14/2016.**



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 7-2044/2025/XII**

**OGGETTO:**

Turismo Torino e Provincia Scrl. D.G.R. n. 3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025. Sottoscrizione aumento di capitale sociale con esercizio del diritto di opzione. Art. 19 comma 2 L.R. 14/2016.

A relazione di: Chiorino, Bongioanni

Premesso che:

- la L.R.14/2016 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare l'art.8 della predetta legge regionale dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti;

- le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile, hanno capitale prevalentemente pubblico, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile e svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art.9 della predetta legge regionale:

1. raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli IAT;
2. forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
3. promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
4. contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
5. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
6. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
7. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

- l'art.11 della predetta legge regionale prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.33-5363 del 17 luglio 2017;
- con D.G.R. n.9-6758 del 20 aprile 2018 è stato fornito indirizzo al rappresentante regionale di approvare in sede assembleare lo Statuto di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., Statuto poi approvato nell'assemblea del 26 aprile 2018 e modificato nell'Assemblea del 5 dicembre 2025 (DGR n.3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025).

Dato atto che la suddetta società, a capitale misto pubblico (96,82%) e privato (3,18%), è partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 19,16% del capitale sociale, in forza della D.G.R. n.32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024.

Con D.G.R. n.3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025 è stato deliberato di dare indirizzo al rappresentante regionale all'Assemblea straordinaria dei soci del 5 dicembre 2025 di esprimersi favorevolmente alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00, come proposto dal C.d.A. della società in date 28 ottobre e 4 novembre 2025.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore *“Indirizzi e controlli delle società partecipate”* della Direzione *“Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro”* emerge quanto segue:

- l'Assemblea straordinaria, regolarmente tenutasi il 5 dicembre 2025, alla presenza del notaio, ha approvato *“l'aumento del capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00 da offrirsi a tutti i soci con il vincolo di sottoscrizione entro il 30 settembre 2026 con versamento dell'importo sottoscritto”*.

*La parte di capitale sociale inoptata entro il termine del 30 settembre 2026 ovvero rispetto alla quale il socio avente diritto abbia espressamente dichiarato di non voler esercitare il diritto alla sottoscrizione sarà liberamente disponibile, rispettivamente, dal 30 settembre 2026 o dalla data di comunicazione da parte del socio alla società della determinazione di non voler esercitare il diritto alla sottoscrizione, in entrambi i casi in misura conforme alla legge, e comunque fino al 30 settembre 2028 per una seconda sottoscrizione a pagamento e alla pari da parte di tutti i soci, senza più criteri di proporzionalità rispetto all'attuale percentuale di possesso di quote sociali, o da parte di terzi, stabilendo fin d'ora che dovrà essere garantito il rispetto della normativa prevista dalla L.R. 14/2016 in tema di ATL. Ai fini del calcolo del contributo annuale dovuto da ciascun Socio ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile, la quota di partecipazione al Capitale Sociale del Socio sottoscrittore si intende incrementata in concomitanza con l'effettivo versamento dell'importo sottoscritto”;*

- ai sensi dell'art.2481 bis c.1 del Codice civile *“In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute”;*

- ai sensi dell'art.2481 bis c.3 e 5 del Codice civile *“Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito” e “Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito” ;*

- ai sensi degli artt. 7.5 e 10.3 dello statuto sociale *“Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea” e “Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica”;*

- ai sensi degli artt. 10.4 e 10.5 dello stesso statuto *“Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge” e “L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481*

*bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte”;*

- l'art.19 c.2 della L.R.14/2016 prevede che *“Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL”;*

- come si evince dai verbali del Consiglio di Amministrazione in date 28 ottobre e 4 novembre 2025, agli atti del settore citato, l'aumento di capitale sociale consentirebbe di dotare la società di mezzi finanziari idonei e certi a consentire il perseguimento degli obiettivi statuari e ha tre obiettivi chiave:

*“1.Stabilizzare le entrate annuali e ridurre la dipendenza da contributi straordinari*

*2.Rafforzare la partecipazione di Regione Piemonte, che potrà portare la propria quota intorno al 40% come previsto dalla normativa vigente e come già avvenuto in altre ATL da parte di Regione stessa;*

*3.Consolidare la base societaria, mantenendo l'apertura a tutti i soci e facilitando una pianificazione triennale sostenibile, trasparente e strategica.*

*In questo contesto, Turismo Torino e provincia si candida a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di regia nel sistema turistico metropolitano, operando con una visione orientata al lungo termine, radicata nella valorizzazione del territorio e capace di generare impatto economico, culturale e reputazionale a beneficio di tutta la comunità”;*

- la Regione attualmente detiene una quota del capitale di Turismo Torino e Provincia Srl pari a euro 160.000,00 sul totale di euro 835.000,00, corrispondente al 19,16% del capitale. Esercitando il diritto di sottoscrizione in proporzione alla quota posseduta, calcolato sull'aumento di capitale sottoscrivibile di euro 1.670.000,00 approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 5 dicembre 2025, ai sensi dell'art.2481 bis del C.C. e nei limiti di cui all'art.19 c.2 della L.R.14/2016, il socio Regione Piemonte intende sottoscrivere una quota pari a Euro 160.000,00 con conseguente aumento della propria quota di partecipazione da euro 160.000,00 ad Euro 320.000,00;

-considerato che l'aumento di capitale a pagamento e alla pari, da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00, è scindibile e ad efficacia progressiva, in caso di esercizio del diritto di sottoscrizione solo da parte del socio Regione, il nuovo capitale sociale della società sarà pari a Euro 995.000,00 (attuale capitale sociale di Euro 835.000,00+Euro 160.000,00) e la percentuale della Regione Piemonte diverrà pari al 32,16% del nuovo capitale sociale;

-in caso di eventuale esercizio del diritto di sottoscrizione anche da parte di altri soci entro il 30 settembre 2026 o di sottoscrizione dell'inoptato anche da parte di soggetti esterni entro il 30 settembre 2028, data ultima dell'operazione, il capitale sociale della società sarà incrementato progressivamente di pari importo e conseguentemente varieranno le percentuali di partecipazione dei singoli soci, compresa la percentuale di partecipazione della Regione, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art.19 c.2 della L.R.14/2016;

-l'incremento della quota di partecipazione della Regione Piemonte al capitale sociale di Turismo Torino e Provincia determinerà l'incremento, a decorrere dall'esercizio 2026, della propria quota consortile annuale, dovuta ai sensi degli artt. 11.1 dello statuto sociale e 2615-ter c.c., e calcolata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale. Ne consegue, come specificato nei verbali del CdA sopra citati, la sostituzione progressiva delle *“erogazioni straordinarie e occasionali con una forma di sostegno strutturale, continuativa e prevedibile. Questo intervento rappresenterebbe un passo importante verso una maggiore autonomia finanziaria dell'ente, riducendo la dipendenza da risorse non ricorrenti e spesso soggette a tempistiche e disponibilità variabili. Ciò consentirebbe di operare su basi economiche più solide, migliorando la capacità di programmazione pluriennale, la qualità dei servizi e la gestione efficiente delle attività istituzionali”;*

- la Regione può aumentare la propria partecipazione con la quota ulteriore di Euro 160.000,00 in quanto la Società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del

T.U.S.P ed è fondamentale per il sostegno della crescita turistica in tutto il distretto.

Tale orientamento è confermato nel Piano annuale di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del T.U.S.P, approvato con D.G.R. n.32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024: *“Con riferimento alle società consortili partecipate dalla Regione Piemonte ed operanti in ambito turistico, l'intendimento di accrescere la partecipazione regionale fino al 40% del capitale sociale, ove tale partecipazione regionale risulti minore, come disposto dall'art. 19 comma secondo della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, è stato effettivamente perseguito in relazione a tutte le società del comparto, con la sola eccezione di Turismo Torino e Provincia srl per la quale si prevede l'aumento della partecipazione regionale, nel limite sopra richiamato, nel corso della prossima annualità”*;

- si tratta di una capitalizzazione della società funzionale a sostenere l'azione amministrativa e, pertanto, non finalizzata a ripianamento perdite o altre operazioni similari (art.14 c.5 D.Lgs.175/2016 e s.m.i.), come anche precisato dal Presidente del C.d.A. della società nel verbale sopra citato: *“Rammento che l'attuale capitale sociale risulta essere stato interamente versato ed è esistente e che non ci sono perdite che possano ostare alla proposta operazione”*;

- l'operazione avviene in conformità alla L.R. 14/2016 e pertanto rientra nell'eccezione prevista dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 175/2016 che recita: *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art.17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

-come verificato dal Settore *“Indirizzi e controlli società partecipate”*, tutti i parametri previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sono rispettati. In particolare, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 4:

- la società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art.4, comma 1);

-la società produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) come stabilito dall'art. 9 della L.R. 14/2016;

- la società produce un servizio strumentale all'Ente (art.4, comma 2 lett.d).

Con riferimento ai criteri previsti dall'art.20 comma 2 del T.U.S.P.:

a. la partecipazione societaria in Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. rientra nelle categorie di cui all'art. 4 come sopra esposto;

b. al 31/12/2024 il numero dei dipendenti era di 73 unità rispetto al numero di Amministratori pari a 5 (fonte: bilancio al 31.12 2024);

c. la società svolge attività analoga alle altre Agenzie turistiche locali presenti nel territorio piemontese, ma in un diverso ambito territoriale, come previsto dalla L.R.14/2016;

d. il fatturato medio nel triennio 2022 - 2023 – 2024, comprensivo dei contributi, è superiore a € 1.000.000,00;

e. negli anni 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. ha sempre chiuso i bilanci in utile;

f. i costi della produzione sono aumentati nel 2024 rispetto all'esercizio 2023 essenzialmente a causa dell'incremento dei costi per servizi, di quelli per godimento di beni di terzi, dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e dei costi per il personale, principalmente dovuto agli aumenti retributivi conseguenti all'applicazione dei rinnovi dei CCNL;

g. non vi è necessità di aggregazione con altre società operanti nel settore turistico;

- l'aumento di capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00, non comporterà una variazione

nella composizione societaria che rimarrà di tipo misto a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art.13 c.2 della L.R.14/2016 e dell'art.5 dello Statuto sociale, come ribadito dal C.d.A della Società nei verbali sopra citati;

- può quindi essere sottoscritto l'aumento di capitale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00 come approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Turismo Torino e Provincia Srl del 5 dicembre 2025, con esercizio del diritto di opzione in proporzione alla partecipazione posseduta e nei limiti di cui all'art.19 c.2 della L.R.14/2016, di una quota pari a Euro 160.000,00, in quanto la Società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del T.U.S.P ed è fondamentale per il sostegno della crescita turistica in tutto il distretto, come sopra dettagliato.

Alla luce dell'istruttoria si ritiene pertanto di esprimersi favorevolmente alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00 come approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Turismo Torino e Provincia Srl del 5 dicembre 2025 (di cui alla D.G.R. n.3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025), esercitando il diritto di sottoscrizione, in proporzione alla partecipazione posseduta, di una quota pari a Euro 160.000,00, calcolata sull'aumento di capitale sottoscrivibile di euro 1.670.000,00 come sopra descritto, ai sensi dell'art.2481 bis del C.C. e nei limiti di cui all'art.19 c.2 della L.R.14/2016, con conseguente aumento della propria quota di partecipazione da euro 160.000,00 a complessivi Euro 320.000,00 corrispondente al 32,16% del nuovo capitale sociale di Euro 995.000,00 in caso di sottoscrizione dell'opzione solo da parte del socio Regione Piemonte.

Preso atto che:

con le deliberazioni n.165/2022 e n.166/2022 del 23 novembre 2022, trasmesse alla Regione Piemonte con pec del 30 novembre 2022, la Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per il Piemonte- ha affermato l'esclusione delle operazioni di incremento delle quote da parte di amministrazioni socie dal parere preventivo ex.art.5 c.3 D.Lgs.175/2016 specificando che *“Nel caso di sottoscrizione di aumento di capitale da parte di amministrazione già socia non si può parlare di “acquisto della partecipazione” in quanto la partecipazione è già posseduta e ciò che ne viene modificato, a seguito dell'incremento del numero di azioni o quote possedute, è solo il suo valore. Diverso è il caso in cui l'Ente deliberi di sottoscrivere un aumento di capitale a pagamento in una società in cui non è socio in quanto tale operazione, ascrivibile ad un acquisto di una partecipazione ex novo, andrebbe sottoposta al vaglio preventivo della Corte ai sensi dell'art.5 comma 3”* ;

anche le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n.19 del 17.11.2022, hanno sottolineato come *“l'art.5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. (...). In ipotesi di adesione ad un aumento di capitale da parte dell'ente pubblico già socio non si assiste, invece, all'acquisto di una partecipazione, ma all'incremento di quella già posseduta”*.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la D.G.R. n.43-3529 del 9 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.18/R. Approvazione”, integrata dalla D.G.R. n.83-7989 del 18 dicembre 2023 “Modifiche al Regolamento regionale 16

luglio 2021, n.9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione”;

- la D.G.R. n.8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n.1-3361”;
- la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 “D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ”;
- la L.R. 27 febbraio 2025, n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”;
- la L.R. 27 febbraio 2025, n.2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- la D.G.R. n.12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 “Decreto Legislativo n.118/2011, articoli 11 e 39 comma 10 e 13. Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027”;
- la L.R. 6 agosto 2025, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 5-1482 dell’8 agosto 2025 “*Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.*

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per l’importo pari a Euro 160.000,00, trova copertura nel capitolo di spesa 295532 Titolo 3, Missione 01 programma 0103 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento comporta effetti diretti ed effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri diretti derivanti dal presente provvedimento, per l’importo complessivo pari ad Euro 160.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati e l’aumento della quota di partecipazione comporterà quale effetto prospettico l’incremento della quota consortile annuale della Regione Piemonte a decorrere dall’esercizio 2026 (capitolo di spesa n.178898 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026), per cui è già stata data copertura con DGR n. 17-1910/2025/XII del 1° dicembre 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità

## **DELIBERA**

- di esprimersi favorevolmente alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00 e quindi per Euro 1.670.000,00 come approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci di Turismo Torino e Provincia Scrl del 5 dicembre 2025, esercitando il diritto di sottoscrizione in proporzione alla partecipazione posseduta, di una quota pari a Euro 160.000,00, calcolata sull’aumento di capitale sottoscrivibile di euro 1.670.000,00 come sopra descritto, ai sensi dell’art.2481 bis del C.C. e nei limiti di cui all’art.19 c.2 della L.R.14/2016, con conseguente aumento della propria quota di partecipazione da euro 160.000,00 a complessivi Euro 320.000,00 corrispondente al 32,16% del nuovo capitale sociale di Euro 995.000,00 in caso di sottoscrizione dell’opzione solo da parte del socio Regione Piemonte;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, per l’importo pari a euro 160.000,00, trova copertura nel capitolo di spesa 295532 Titolo 3, Missione 01 programma 0103 del bilancio

finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;

- che il presente provvedimento comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale delle Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.